



# Comune di Pradalunga (BG)

*Paese delle pietre coti*

**C.C. n. 38 del 24-09-2020**

COPIA

Oggetto:  
**APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 20:30 in Pradalunga, nel Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Pres.		Pres.
VALOTI NATALINA ELENA	P	ROSSI DARIO	P
PERSICO WILLIAM	P	ROSSI MANUEL	P
AZZOLA EMANUELE GIOVANNI	P	CEFIS MARCO AURELIO	A
BERTOLI GIANCARLO	P	SCURI LUCA	P
CARRARA PAOLA	P	SIGNORI MARIO	P
MADASCHI MARIA GIULIA	P	ZAMBELLI ANDREA	P
MISMETTI MASSIMO	P		

Sono così presenti n. 12 su 13 Consiglieri assegnati e in carica.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Valli Dott. Stefano che redige il presente verbale.

La Sig.ra VALOTI NATALINA ELENA, nella sua qualità di , assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento descritto in oggetto.



# Comune di Pradalunga (BG)

*Paese delle pietre coti*

Vista la proposta di deliberazione che segue, ad oggetto

## **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020**

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

La sottoscritta *Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS*, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Pradalunga, 19-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS*

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

La sottoscritta *Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS*, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Pradalunga, 19-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to Dott.ssa ANNA MARIA MAFFEIS*



# Comune di Pradalunga (BG)

## *Paese delle pietre coti*

L'assessore al bilancio Persico William chiarisce che occorre approvare per l'anno 2020 le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 nel consiglio comunale del dicembre 2018.

Entro il 31 dicembre 2020, continua l'assessore, si provvederà alla determinazione del piano economico finanziario del servizio legato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti per il 2020 e i costi determinati per il 2019 saranno spalmati su tre anni a partire dal 2021.

In ogni caso, chiarisce Persico, l'ente preposto alla definizione e controllo dei piani finanziari è ora ARERA.

Il consigliere della lista Lega- Fare sul Serio Zambelli Andrea chiede se le tariffe del 2019 saranno in grado di coprire i costi visto che già nel 2019 sono state necessarie integrazioni durante l'anno. Precisa inoltre che avrebbe applicato l'agevolazione TARI per tutti e non solo per coloro che hanno subito una chiusura.

L'assessore Persico specifica che nel caso delle tariffe 2019, approvate a dicembre 2018, si è registrato un pareggio e non occorre recuperare alcuna somma: con le nuove linee ARERA ora si parte da dati consuntivi e non preventivi come si procedeva in passato.

In merito alle agevolazioni, l'assessore Persico precisa che non possono essere erogate a pioggia e sono stati stanziati € 20.000,00 destinati ad un bando anche per coloro che non rientrano nell'agevolazione TARI. Verranno definite regole e condizioni per le imprese che intendono accedere a queste agevolazioni. E' previsto inoltre un ulteriore importo di € 10.500,00 a sostegno delle famiglie che hanno subito e stanno vivendo una condizioni di disagio dettata da questo momento di emergenza sanitaria.

Il consigliere della lista Lega – Fare sul Serio, Zambelli Andrea, chiede se non fosse più opportuno ridurre le tariffe in modo da agevolare tutti gli operatori. Attraverso il bando, commenta Zambelli, solo pochi operatori potranno accedere alle agevolazioni.

L'assessore Persico ritiene che non tutti gli operatori economici hanno subito penalizzazioni durante l'emergenza COVID: alcuni tra coloro che hanno potuto tenere aperta l'attività avrebbero addirittura migliorato il proprio fatturato.

Il sindaco ribadisce che i fondi sono destinati a dare sollievo a chi ha subito un danno concreto durante l'emergenza sanitaria e non vanno quindi erogati a pioggia.

Il consigliere della lista Lega – Fare sul Serio, Zambelli Andrea, chiede se per altre tasse e imposte ci siano ipotesi di riduzione.

L'assessore Perisco William chiarisce che tale tema non è all'ordine del giorno. Per l'IMU non si prevedono riduzioni se non per i comuni turistici.

Il consigliere della lista Lega – Fare sul Serio Zambelli dichiara voto contrario in quanto risulta riduttivo circoscrivere il contributo alle sole attività che hanno chiuso durante l'emergenza.

Il consigliere di maggioranza Mismetti Massimo dichiara voto favorevole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);



# Comune di Pradalunga (BG)

## Paese delle pietre coti

- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

### RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, che dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

### VISTI INOLTRE:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
  - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’”* (lett. f);
  - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”* (lett. h);
  - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”*;

### RICHIAMATE quindi:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di*



# Comune di Pradalunga (BG)

## Paese delle pietre coti

*approvazione*”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”;

DATO ATTO che ad oggi nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pradalunga, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3- bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell’assenza, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO CHE ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID – 19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un’ampia ed articolata decretazione d’urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l’anno 2020;

CONSIDERATO, INOLTRE, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”; - il successivo comma 683, a mente del quale “... *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che “... *i comuni possono, [in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale*



# Comune di Pradalunga (BG)

## Paese delle pietre coti

*conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...”;*

CONSIDERATO che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzosa o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – finanziari;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte *“Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*;

VISTA la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 riguardante il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”;

RITENUTO, allora, necessario, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese e alle attività commerciali, quanto al fine di sostenere le stesse e il tessuto economico complessivo in questa fase di prima graduale ripresa, di intervenire in merito per il solo anno 2020, non solo recependo quanto già disposto dalla sopracitata Deliberazione ARERA, ma anche introducendo agevolazioni migliorative, rispetto alle aliquote e alla base imponibile, fermo i presupposti definiti da ARERA in riferimento alla chiusura delle attività, ovvero:

a) Per l'anno 2020 a seguito della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID 19 per le utenze non domestiche, escluse quelle che non hanno mai avuto interruzioni e sospensioni dell'attività, è riconosciuta la riduzione del 25% della parte fissa e variabile della tariffa.

DATO ATTO che la minore entrata pari ad un importo di circa € 16.000,00 è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 dal trasferimento statale zona rossa previsto nell'art. 112 del D.L. 34/2020;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;

- l'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale *“... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”*;



# Comune di Pradalunga (BG)

## *Paese delle pietre coti*

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

PRESO ATTO, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

VISTO altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salvo diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”;

RICHIAMATO inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO inoltre l'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020 che dispone che “*Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre*”;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 49 del 20.12.2018 con la quale si approvavano le tariffe TARI per l'anno 2019;

PRESO ATTO del costo dei sacchi rossi determinato per l'anno 2016 secondo la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 28.12.2015 come segue:

- a. sacco rosso grande 110 litri € 1,40 cadauno;
- b. sacco rosso piccolo 45 litri € 0,60 cadauno;



# Comune di Pradalunga (BG)

*Paese delle pietre coti*

DATO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ns. prot. 6337 del 19.09.2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs n. 267/18.08.2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con 9 voti favorevoli e 3 voti contrari (Zambelli, Scuri, Signori), resi ed espressi per alzata di mano da 12 consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate:

- 1) DI APPROVARE per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la Delibera C.C. n. 49 del 20.12.2018 come da prospetti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI CONFIRMARE il costo dei sacchi come segue:
  - a. sacco rosso grande 110 litri € 1,40 cadauno;
  - b. sacco rosso piccolo 45 litri € 0,60 cadauno;
- 3) DI DARE ATTO che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 4) DI DARE ALTRESÌ ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5) Per l'anno 2020 a seguito della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID 19 per le utenze non domestiche, escluse quelle che non hanno mai avuto interruzioni e sospensioni dell'attività, è riconosciuta la riduzione del 25% della parte fissa e variabile della tariffa.
- 6) DI DARE ATTO che il costo presunto delle stesse, pari ad €. 16.000,00, ai sensi dell'art 1,comma 660, della Legge n. 147/2013, trova integrale copertura con il trasferimento statale della zona rossa previsto dall'art. 112 del D.L. 34/2020;
- 6) DI STABILIRE per l'anno 2020 il versamento della TARI in due rate, la prima al 30 novembre 2020 e la seconda al 31 gennaio 2021 con possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2020;
- 7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque, per il solo 2020, entro il 31 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020.



# Comune di Pradalunga (*BG*)

*Paese delle pietre coti*

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", viene dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 3 (Scuri, Signori, Zambelli) resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. 12 consiglieri presenti.



# Comune di Pradalunga (BG)

*Paese delle pietre coti*

Il Presidente  
**F.to VALOTI NATALINA ELENA**

Il Segretario Comunale  
**F.to Dott. Stefano Valli**

## ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 – primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 14-10-2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14-10-2020 al 29-10-2020.

Addì, 14-10-2020

L'Istruttore Amministrativo Incaricato  
(per Delega del Segretario Comunale in data 08.10.2018 – Prot. 6876)  
**F.to Dott. Fabio Salvi**

## ATTESTAZIONE TRASMISSIONE ED ESECUTIVITÀ

Visti gli atti d'ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

- È diventata esecutiva in data 24-09-2020 ai sensi dell'art.134 – comma 3° - del D.L.gs. 267 del 18.08.2000.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale  
**F.to Dott. Stefano Valli**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 14-10-2020

L'Istruttore Amministrativo Delegato  
**Dott. Fabio Salvi**